

ALLEGATO IV – RINNOVO AIA
**DITTA FERRARI S.P.A. - QUADRO AUTORIZZATIVO E PIANO DI
MONITORAGGIO EMISSIONI IN ATMOSFERA
(RIF. ALLEGATO I, SEZIONI D2.4 E D3.1.5)**

- Rif. int. N. 09/00159560366
- Sede Legale in Comune di Modena, Via Emilia Est n.1163 ed impianto in Comune di Maranello (MO), Via Abetone Inferiore n.4
- attività di trattamento di superficie di metalli e di materie plastiche, fusione e lega di metalli non ferrosi e combustione termica (punti 2.5 b - 2.6 - 1.1 All. VIII – Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.).

D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate ed i limiti da rispettare sono i seguenti:

→ *RIFERIMENTO TABELLE REPARTI RINNOVO AIA*

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore, comunque, è tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER REPARTO

2. La Ditta, relativamente ad ogni reparto, deve rispettare le prescrizioni di seguito riportate:

- **AREA TECNOLOGICA LEGHE LEGGERE (STAB. 01-20, TAB.1)**

Dovranno essere seguite le seguenti procedure:

- a) dovranno essere impiegate solo materie prime a nullo o a ridotto tenore di formaldeide. In tale ultimo caso la Ditta comunicherà in merito alle azioni adottate ai fini della sostituzione dei materiali attualmente in uso;
- b) le basi di fonderia in sabbia in attesa di conferimento a terzi per operazioni di distaffatura e recupero sabbia, devono essere mantenuti in stabilimento per il tempo necessario al loro raffreddamento;

- **AT CARROZZERIA – TAPPEZZERIA – MONTAGGIO MOTORI – PROVE ED ESPERIENZE (STAB. 01 – 02, 01 –10, TAB.2)**

- c) Relativamente alle attività di tappezzeria possono essere impiegati prodotti collanti a base acquosa o a base solvente, in quantità di solvente non superiore a 5 t/anno. Le fatture di acquisto di tali adesivi dovranno essere raccolti separatamente e mantenuti a disposizione dell'Autorità di Controllo.

- **AREA TECNOLOGICA VERNICIATURA (STAB. 01-26, TAB.3)**

- d) I valori limite di cui alle emissioni n° 1 e 2, non si applicano durante le operazioni di pulizia e manutenzione impianti per cambio colore e durante lo spurgo del sistema di applicazione (lavaggio tubazioni e testine). Le operazioni citate devono essere condotte in modo da contenere il più possibile lo sviluppo di COV, evitando eccessive nebulizzazioni di solventi ed adottando preferibilmente materie prime aventi ridotta tossicità. Giorni ed orari delle operazioni inerenti alle specifiche deroghe dai limiti autorizzati (pulizia attrezzature, cambio colore, ecc) devono essere annotate su specifico registro al fine di individuare univocamente, anche in tempi successivi, i periodi ai quali non sono applicabili i limiti stessi. Tali

registrazioni devono essere conservate per una durata di anni 3 a partire dall'ultima registrazione presente nel modulo;

- e) considerate le strategie ambientali relative alle attività collocate nella Zona A del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (contenimento delle emissioni di COV quali precursori di ozono), i **valori limite di Emissione** sono espressi:
- in **concentrazione: 25 mgC/Nmc** (E1 ed E2);
 - in **Emissione Totale Annuale di solvente: 71.259 kgCOV/anno** (*rappresenta il valore di emissione derivato dalla condizione autorizzata con la presente: 15.000 scocche/anno X 105,57 m²/scocca di superficie media X 45 gCOV/m²*). Tale valore è da considerarsi fisso anche in caso di futuri incrementi produttivi;
 - in **grammi di solvente emesso per metro quadrato di superficie del prodotto** (che rappresenta anche un valore prestazionale). Tale valore è da considerarsi fisso a **45 gCOV/m² fino a 1.583.550 m²/anno di prodotto verniciato** (*equivalente a 15.000 scocche/anno X 105,57 m²/scocca ovvero ad es.: a 14.396 scocche/anno X 110 m²/scocca*), mentre è progressivamente ridotto in rapporto all'incremento produttivo;
- f) il gestore deve provvedere a mantenere costantemente aggiornato il “Registro delle emissioni di composti organici” gestito con le stesse modalità del Registro degli autocontrolli. Tale Registro raccoglie, con periodicità mensile, i dati relativi alla superficie del prodotto (determinato in base a quanto stabilito nell'Appendice 1, della Parte III, dell'Allegato III alla Parte Quinta del DLgs 152/2006) ed ai flussi di massa effettivamente emessi dagli scarichi contenenti Composti Organici, prodotti da attività di pulizia così determinati:

$$[Concentrazione\ media\ (mg/Nm^3)\ x\ Portata\ (Nm^3/h)\ x\ Durata\ (h/mese)]$$

I dati alla base dei calcoli sono ricavabili dalle registrazioni in continuo e dalle analisi periodiche di autocontrollo. Considerato che il dato fornito dagli analizzatori in continuo è espresso come Carbonio Organico Totale (COT), il gestore dell'impianto, sulla base della composizione dei materiali utilizzati, deve individuare un fattore di trasformazione medio da utilizzare per la conversione del dato strumentale da COT a massa effettiva di Composti Organici Volatili; il fattore di conversione deve essere annotato sul “Registro delle emissioni di composti organici”.

- g) entro il **31 Marzo di ogni anno** la Ditta è tenuta a presentare a Provincia di Modena, al Comune di Maranello e all'ARPA - Distretto Territoriale Competente la “Dichiarazione annuale di conformità” (emissioni n° **1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22**) ai limiti di emissione comprensiva del “Piano di gestione dei solventi” secondo le indicazioni contenute nella Parte V, dell'Allegato III, alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, utilizzando il “Modello F” reperibile sul sito web della Provincia di Modena (www.provincia.modena.it), nell'Area Ambiente / Modulistica.

In allegato a tale Piano la ditta dovrà trasmettere una breve relazione contenente i valori utilizzati per il calcolo della “Massa di COV emessi” mensilmente (concentrazioni, portate, durata emissioni, fattori di conversione, emissioni controllate, ...). Per la verifica del rispetto del limite di Emissione Totale Annuale di solvente (“Dichiarazione annuale di conformità”), e del limite espresso come fattore di emissione (45 g di Composti Organici Volatili/mq di superficie verniciata), deve essere utilizzata la massa effettiva di Composti Organici Volatili determinata sia con gli analizzatori in continuo (previa trasformazione dei valori da COT a COV con adeguato fattore di conversione) per le emissioni presidiate da tali sistemi, sia con i valori di COV determinati con modalità discontinue secondo il metodo UNI EN 13649 per le altre emissioni di interesse;

- h) gli analizzatori/registratori devono essere tenuti in esercizio continuo (24h/24h), sia durante il tempo di produzione, che al di fuori di esso, compreso le operazioni di pulizia delle attrezzature;
- i) il gestore deve garantire la possibilità di rilevare in qualsiasi momento i risultati delle misurazioni effettuate su ciascuna delle emissioni presidiate da strumentazioni di rilevazione in continuo di COT, mediati sulla base temporale richiesta ed espressi nelle condizioni di normalizzazione e nelle unità di misura direttamente confrontabili con i valori limite;
- j) in caso di anomalie, blocco o malfunzionamento dei sistemi di monitoraggio e/o registrazione in continuo di COV installati sulle emissioni, per periodi di tempo significativi, il gestore dell'impianto deve:
 1. comunicare tempestivamente (tramite telefax o telegramma) alla Provincia di Modena e al Distretto ARPA competente, qualsiasi interruzione di **durata superiore ad 8 ore**, del funzionamento delle strumentazioni di rilevazione automatica in continuo; nella comunicazione saranno illustrate le cause del blocco e la presumibile durata dello stesso. Nel caso di fermate programmabili le suddette comunicazioni dovranno essere inviate preventivamente;
 2. per fermate di **durata pari o inferiore a 7 giorni** è sufficiente mantenere in funzione i dispositivi di controllo/registrazione del funzionamento degli apparati di depurazione;
 3. per fermate **superiori a 7 giorni** è necessaria l'esecuzione di analisi di COT da effettuarsi **almeno 1 volta ogni 7 giorni per ciascun camino;**

In tutti gli intervalli di assenza di dati causata da interruzioni del funzionamento della strumentazione automatica di registrazione, i relativi flussi di massa devono essere calcolati in base ai valori medi registrati per un **periodo di almeno 10 giorni prima e 10 giorni dopo le fermate;**

- k) i periodi di non registrazione dei valori rilevati dagli analizzatori, devono essere comunque conteggiati nel calcolo del flusso di massa basandosi su valori medi misurati in periodi produttivi aventi le medesime caratteristiche;
- l) gli impianti devono essere dotati di un parco-ricambi sufficiente ad evitare inutili periodi di attesa;

- **MATERIALI COMPOSITI (STAB. 01-18, TAB.4)**

- m) dovranno essere impiegate solo materie prime a nullo o a ridotto tenore di formaldeide. In tale ultimo caso, la Ditta comunicherà in merito alle azioni adottate ai fini della sostituzione dei materiali attualmente in uso;

- **MONTAGGIO MOTORI – ESPERIENZE, MODELLERIA E NUOVI COMPOSITI (STAB. 01-11; 01-12, TAB.5)**

- n) Relativamente alle emissioni n. **4 e 5** per le lavorazioni di vetroresina, possono essere impiegati solo prodotti con contenuto di Stirene non superiore al 35% in massa;

- **GESTIONE SPORTIVA – PISTA DI FIORANO - (STAB. 02 - STAB. 03, TAB.6)**

- o) le operazioni di lavaggio devono essere condotte con l'impiego di solventi organici aventi la minor pressione di vapore possibile.

- **GALLERIA DEL VENTO (STAB. 01-23, TAB.9)**

- p) gli sbocchi dei camini devono essere posti ad un'altezza superiore alle aperture presenti negli edifici limitrofi e comunque sufficienti ad evitare nocimento o rischio per la salute di eventuali presenze di addetti alle lavorazioni;

- **REVISIONE E FINIZIONE (STAB. 01-05, TAB.11)**

- q) il gestore **entro il 31 Marzo di ogni anno** deve presentare, relativamente alle attività di ricerca riparazione difetti carrozzeria (emissioni n° **10, 13, 17, 18, 19, 26, 30, 31, 32, 33**), a Provincia di Modena, al Comune di Maranello e all'ARPA - Distretto Territoriale Competente la "Dichiarazione Annuale di Conformità" ai Valori limite in Concentrazione e di Emissioni Diffuse, con dati relativi all'anno precedente e comprensiva del Piano di Gestione dei Solventi; secondo quanto indicato alla Parte V dell'Allegato III al D.Lgs. 152/06 Parte Quinta, utilizzando il "Modello F" reperibile sul sito web della Provincia di Modena (www.provincia.modena.it), nell'Area Ambiente / Modulistica;

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

3. Il Gestore dell'impianto è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato **almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.**

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari all'esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
Fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con **bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente** passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Relativamente alle caldaie termiche ed i gruppi elettrogeni per i quali sono riportati inquinanti e limiti, ma non autocontrolli, **non c'è l'obbligo di attrezzarli per il prelievo, ma gli stessi dovranno essere gestiti in conformità alle disposizioni previste dal Titolo**

II alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06 (modificato dal D.Lgs. 128/2010) e secondo le norme regionali.

- Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. **Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione** con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. **Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione** con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvista di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Limiti di emissione ed incertezza delle misurazioni

I risultati delle misurazioni devono essere normalizzati alla temperatura di 273,15 K, alla pressione di 101,3 kPa, riferiti a gas secco e al tenore standard di ossigeno eventualmente specificato nel quadro riassuntivo delle emissioni.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e s'intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà, quindi, far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo

temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni"), che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- a) metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- b) metodi normati e/o ufficiali
- c) altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nelle tabelle di cui al punto 1 del presente allegato. Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita l'Autorità Competente per il Controllo (ARPA). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

PRESCRIZIONI RELATIVE A MESSA IN ESERCIZIO E MESSA A REGIME

4. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r a Provincia di Modena, Comune di Maranello ed ARPA di Modena – Distretto territorialmente competente. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.
5. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax a Provincia di Modena, Comune di Maranello ed ARPA di Modena – Distretto territorialmente competente **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati **i dati relativi alle emissioni, ovvero, i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose;**
6. nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente a Provincia di Modena, Comune di Maranello ed ARPA di Modena – Distretto territorialmente competente le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione;

PRESCRIZIONI RELATIVE AD IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata con modalità documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di Controllo, per tutta la durata della presente AIA. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (completa di tutte le informazioni previste) da:
- annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).
8. Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.
9. le seguenti tipologie di impianti di depurazione devono essere dotate dei sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi elencati di seguito:
- a) **Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:** misuratore istantaneo di pressione differenziale;
 - b) **Abbattitori ad umido:** misuratore istantaneo della portata (o del volume) del liquido di lavaggio, ovvero, misuratore istantaneo di stato di funzionamento ON-OFF della pompa di ricircolo del liquido di lavaggio, ovvero, indicatore di livello del liquido di lavaggio;
 - c) **Post-Combustore:** misuratore con registrazione della temperatura in camera di combustione.

Per gli impianti funzionanti a ciclo continuo, i suddetti sistemi di controllo devono essere dotati di registratore grafico/elettronico in continuo. Le registrazioni dei parametri suddetti devono essere tenute a disposizione per tutta la durata della presente autorizzazione.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o digitale, devono funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri, con rigoroso rispetto degli orari.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI ED ANOMALIE
--

10. Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto, per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile), in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque **sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

11. Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (via PEC o via fax) all'Autorità Competente e ad ARPA di Modena – Distretto territorialmente competente **entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento** stesso, indicando:
- il tipo di azione intrapresa;
 - l'attività collegata;
 - data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Il Gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione dell'Autorità di controllo per tutta la durata della presente.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI
--

12. la data, l'orario, i risultati delle misure, il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro ("Registro degli autocontrolli") con pagine numerate, bollate da ARPA-Modena (distretto territoriale), firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti a disposizione per tutta la durata della presente AIA. Quale alternativa al registro cartaceo, è ammessa la tenuta e l'archiviazione dei medesimi dati in forma elettronica, con invio telematico degli stessi ogni 6 mesi (aprile /ottobre) a Provincia di Modena ed ARPA di Modena – Distretto territorialmente Competente mediante PEC, utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale;
13. I certificati analitici relativi agli autocontrolli e la documentazione relativa ad ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento devono essere mantenuti presso l'Azienda a disposizione dell'Autorità di controllo per tutta la durata della presente AIA;

PRESCRIZIONI RELATIVE AI CONTROLLI IN CONTINUO
--

14. L'Azienda effettua controlli in continuo con registrazione dei valori di portata volumetrica e S.O.V. su alcune emissioni dell'ATV. In caso di misure in continuo, le emissioni si considerano conformi se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di un fattore 1,25"; ciò significa che, per gli analizzatori in oggetto, la condizione di conformità corrisponde al rispetto di:
- valore medio orario di COT pari a 31,3mg/Nmc di Carbonio Organico Totale;
 - valore medio giornaliero di COT pari a 25mg/Nmc di Carbonio Organico Totale;
- I superamenti dei limiti di emissione accertati nei controlli di competenza del gestore ed effettuati mediante i sistemi di misura in continuo, devono essere da costui specificamente comunicati alla Provincia di Modena ed all'ARPA di Modena – Distretto Competente **entro 24 ore dall'accertamento, indicando le procedure messe in atto al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto, incluso la riduzione delle attività o la sospensione dell'esercizio dell'impianto;**
15. Ai fini di una corretta interpretazione ed elaborazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi continui automatici devono essere associati i valori dei parametri di processo misurati o calcolati, sulla base dei quali effettuare le normalizzazioni previste dalla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006 e dal relativo Allegato VI;

16. Gli analizzatori devono essere conformi a quanto indicato nell' "Allegato 2 – Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio", di cui al DM 31/01/2005.
17. I controlli in continuo dovranno avvenire nel rispetto delle indicazioni di cui all'Allegato VI della Parte Quinta, del D.Lgs. 152/06.
18. Il sistema di registrazione ed elaborazione dei dati rilevati dal sistema di misura in continuo deve consentire:
 - l'acquisizione dei dati istantanei;
 - la gestione delle segnalazioni di allarme e delle anomalie;
 - la validazione dei dati acquisiti: tale validazione deve basarsi almeno sulla assenza di segnali di allarme o malfunzionamenti e sulla disponibilità dei dati elementari che deve essere pari almeno al 70% del numero dei valori teoricamente acquisibili nell'arco dell'ora o di altra base temporale espressamente prevista;
 - l'elaborazione dei dati secondo le normalizzazioni e le basi temporali previste;
 - la redazione di tabelle almeno giornaliera in formato idoneo per il confronto con i valori limite orario e giornaliero.
19. Il Gestore deve verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature di misura in continuo alle emissioni e controllarne periodicamente la risposta sull'intero campo di misura, con la periodicità prevista dal piano di monitoraggio e controllo.
20. Il sistema di misurazione in continuo si ritiene pienamente funzionante se lo IAR calcolato con le modalità previste dall'Allegato VI, della Parte Quinta, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. risulta superiore a 80% sia per gli inquinanti misurati, che per il parametro "Portata Volumetrica". Valori di IAR inferiori a 80% possono essere accettati, previa valutazione dell'Autorità competente e di ARPA, solamente nel caso in cui i livelli di concentrazione a cui sono effettuate le prove siano sensibilmente inferiori al valore limite giornaliero di emissione;
21. Il Gestore, in **allegato al report annuale (30 Aprile)**, deve inoltrare all'Autorità Competente e ad ARPA di Modena Distretto Competente una relazione contenente:
 - i resoconti delle attività di verifica del controllo della risposta su tutto il campo di misura (calibrazione o verifica di ZERO/SPAN), effettuate con l'ausilio di gas certificati (allegando copia dei rispettivi certificati);
 - i resoconti delle attività di controllo e taratura dei sistemi di misura in continuo alle emissioni, comprensivi del calcolo dello IAR;
22. Qualora dai controlli di calibrazione (effettuati periodicamente con gas certificati) tra una verifica annuale IAR e l'altra, emergano differenze tra la lettura dell'analizzatore ed il valore certificato si dovrà operare come segue:
 - differenze non superiori al 15% del valore certificato: il valore è considerato accettabile. In tal caso il sistema si considera pienamente funzionante e viene effettuata la regolazione della lettura dell'analizzatore;
 - differenze superiori al 15% del valore certificato: il valore non è considerato accettabile. In tal caso deve essere effettuata la regolazione della lettura dell'analizzatore ed il controllo deve essere ripetuto nei successivi 30 – 60 giorni. Se il primo controllo evidenzia una sottostima dell'analizzatore, è necessaria anche la correzione con ricalcolo dei valori medi orari e giornalieri acquisiti ed elaborati dal sistema nel mese precedente al controllo stesso. Qualora il secondo controllo, effettuato nei successivi 30 – 60 giorni, indicasse un valore accettabile (differenze non superiori al 15%), il sistema si considera pienamente funzionante. In caso contrario, se mostrasse ancora una differenza superiore al 15%, l'analizzatore dovrà essere posto fuori servizio e sottoposto a manutenzione straordinaria;

ALTRE PRESCRIZIONI

23. il gestore **dovrà inviare annualmente**, assieme all'invio del report annuale (30 aprile), a Provincia di Modena, ARPA di Modena – Distretto territorialmente Competente, Comune di Maranello e Comune di Fiorano Modenese **i dati aggiornati del confronto con i “valori di riferimento” riportati alla Sezione “Raccomandazioni” dell’Allegato I dell’AIA**. In caso di scostamento dai suddetti valori di riferimento il gestore è tenuto a darne riscontro, fornire le relative motivazioni ed indicare eventuali azioni che intende intraprendere;
24. le attività di lavaggio con utilizzo di solvente deve essere svolta in impianti chiusi (macchine cabinate, carenate o dotate di coperchi), dotati di sistemi di condensazione e recupero dei solventi utilizzati in grado di minimizzare le portate di aria estratta ed i quantitativi di sostanze organiche volatili presenti nelle emissioni;
25. la sostituzione del **carbone attivo** (che dovrà essere rigenerato con un aumento in peso del 20%) risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico/scarico dei Rifiuti;
26. il gestore dell'impianto deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. 10 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____